




Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario



Servizio di documentazione tributaria

Pubblicazione anno 2010

20 novembre 2012



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 01/09/2010 n. 233

Intitolazione:

Riscossione – Tributi locali – TARSU – Riscossione diretta da parte del Comune – Ampliamento del termine di decadenza annuale – Inapplicabilità della nuova normativa ai rapporti per i quali la decadenza era già intervenuta.

Massima:

Il Comune è legittimato alla riscossione diretta della TARSU, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ed alla riscossione è applicabile il termine di decadenza del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo fissato dall'art. 72 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507. Non può considerarsi operativa la disposizione di cui all'art. 1, comma 172, della legge 27.12.2006 n. 296, che prevede la fissazione del termine quinquennale, allargata ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, nella ipotesi in cui la decadenza sia già intervenuta.



Comm. Trib. Prov. Salerno

Sezione 14

Sentenza del 23/09/2010 n. 316

Intitolazione:

Accertamento – Finanza locale – Tributi locali vari – ICI – Notifica dell'accertamento – Notifica avvenuta mediante raccomandata con avviso di ricevimento restituito al comune corredato dall'annotazione compiuta giacenza – Mancanza dell'indicazione delle formalità eseguite dall'ufficiale postale – Invalidità della notifica – Sussiste – Nullità degli atti consequenziali – Sussiste.

Massima:

La disposizione contenuta nell'art. 11 del d.lgs. 504/92, ove è previsto che l'avviso di accertamento ICI possa essere notificato al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere interpretata nel senso che la notifica può essere effettuata anche a mezzo posta e non già sostituita dal semplice invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

In particolare l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata e riceverlo in sua vece, deve provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c., stante l'espreso rinvio a tali disposizioni da parte dell'art. 60 del DPR 600/73, di conseguenza, dopo aver accertato che il destinatario è temporaneamente assente, deve rilasciare al destinatario avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

deposito.

Quando non risulti che l'ufficiale postale abbia provveduto ad eseguire le operazioni richieste per il perfezionarsi della notifica, limitandosi ad annotare la compiuta giacenza, senza neanche indicare i motivi del mancato recapito del plico, deve ritenersi nulla la relativa notifica e tale nullità determina l'annullamento delle successive ingiunzioni di pagamento impugnate.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 32

Sentenza del 16/04/2010 n. 61

Intitolazione:

*Tributi locali - I.C.I. - Accertamento notificato a mezzo posta -
Perfezionamento della notifica - Riferimento alla data di ricezione della
raccomandata da parte del contribuente e non a quella di spedizione -
Necessità.*

Massima*:

*In materia di accertamento I.C.I., qualora la notifica dell'atto impositivo
venga effettuata a mezzo posta, con consegna dell'atto direttamente all'ufficio
postale da parte dell'ente locale senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario, ai
fini della verifica del rispetto del termine di decadenza dell'azione
accertatrice, deve farsi riferimento alla data di ricezione effettiva dell'atto
d'accertamento da parte del contribuente e non a quella di spedizione dell'atto
medesimo. Ciò in quanto l'avviso d'accertamento, non essendo un atto
processuale ma bensì un atto amministrativo, ha natura recettizia e pertanto
deve essere portato a conoscenza del destinatario per poter dispiegare i propri
effetti.*

**Massima pubblicata a cura della Direzione della Giustizia Tributaria -
Dipartimento delle Finanze.*



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 2

Sentenza del 14/12/2010 n. 887

Intitolazione:

Tributi locali - ICI - Termine quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento - Applicabilità a tutti i rapporti non ancora definiti.

Massima:

L'art. 1, c.161, L. 27/2006, stabilisce che il termine quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento, dei tributi degli enti locali è da ritenersi applicabile anche a tutti i rapporti non ancora resisi definitivi alla data di entrata in vigore della legge.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 9

Sentenza del 14/07/2010 n. 378

Intitolazione:

Riscossione – Tributi locali vari – Contributo consortile Consorzio di bonifica – Cartella di pagamento – Motivazione – Indicazione dei presupposti del tributo – Necessità – Sussiste.

Massima:

La cartella di pagamento per la riscossione dei contributi di bonifica da parte dei rispettivi Consorzi, postula, ai fini della sufficiente ed idonea motivazione della stessa, la indicazione dei presupposti impositivi che non possono limitarsi alla mera ubicazione dei beni nell'ambito del comprensorio consortile, richiedendo, altresì, la necessaria indicazione ed il richiamo specifico del Piano di Classifica e gli estremi della sua approvazione, previsto dagli artt. 16 e 22 della legge regionale della Campania 11.4.1985 n. 23, che dispone che tale piano sia soggetto a controllo di legittimità.